



Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro A.C. 556 e abb.

Dossier n° 177 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
7 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	556 e abb.
Titolo:	Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
adozione quale testo base:	24 ottobre 2017
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

L'articolo 1 del Testo unificato delle proposte di legge C. 556, C. 2210 e C. 2919 prevede un nuovo modello di organizzazione dell'INPS e dell'INAIL mediante ridefinizione del sistema e delle competenze dei rispettivi organi. In particolare, il comma 3 indica quali organi degli Istituti il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo – con il termine di nove mesi – per il riordino dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, delle commissioni dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali e dei loro coordinamenti regionali dell'INAIL.

Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni finali (all'articolo 3, che indica anche le norme abrogate) e di carattere finanziario (all'articolo 4)

In tal senso il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene la sua **omogeneità** e corrispondenza al titolo.

Tipologia del provvedimento

Il provvedimento costituisce il testo unificato delle proposte di legge C. 556, C. 2210 e C. 2919.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All'articolo 1, che offre un quadro complessivo dell'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, potrebbe risultare opportuno inserire un riferimento ai comitati regionali e provinciali dell'INPS e ai comitati provinciali dell'INAIL, oggetto della delega di cui all'articolo 2, quali articolazioni territoriali dei due istituti. Insieme, andrebbe valutata la possibilità di sopprimere, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, la disciplina di tali istituti attualmente contenuta, rispettivamente, negli articoli da 33 a 37 del DPR n. 639 del 1970 e nella legge n. 1712 del 1962

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 e la lettera a) del comma 4 del medesimo articolo fanno riferimento, rispettivamente, alla "governance" dell'INPS e a quella dell'INAIL.

*In proposito si rileva che l'utilizzo di un **termine straniero** andrebbe evitato, ai sensi del paragrafo 4, lettera n), della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, in presenza della possibilità di ricorrere a sinonimi in lingua italiana, quali potrebbero essere, nel caso in esame, le espressioni "organizzazione" o "struttura organizzativa"*

Si segnala al tempo stesso che il termine "governance" appare già utilizzato nella legislazione italiana (si veda ad esempio l'articolo 2 della legge n. 220 del 2015, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui rubrica recita: "Disciplina della governance della RAI")

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 (con riferimento all'INPS) e la lettera c) del comma 4 del medesimo articolo (con riferimento all'INAIL) indicano quale **principio e criterio direttivo** la ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi dell'INAIL.

Al riguardo si rileva il carattere indeterminato delle disposizioni, che sembrano configurarsi come oggetti delle delega, piuttosto che come specifici principi e criteri direttivi. In tal senso, occorrerebbe riformulare le due disposizioni ad esempio indicando alcune funzioni da aggiungere o da sottrarre a tali organismi e se si intenda aumentare o diminuire il numero dei loro componenti.

Con riferimento al computo dei **termini per l'esercizio della delega** di cui all'articolo 2, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 5 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di tre mesi, sulla base della cosiddetta "tecnica dello scorrimento"

Al riguardo, si segnala, in coerenza con ripetute pronunce del Comitato, che il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze (si veda ad esempio l'esame dell'A.C. 2617 – delega per la riforma del terzo settore), appare opportuno sopprimere la previsione, eventualmente prevedendo, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi prima della scadenza del termine di delega (ad esempio sessanta giorni), pena l'inefficacia della delega medesima.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 29 dell'articolo 1 **modifica in modo non testuale** l'articolo 38 della legge n. 88 del 1989, con riferimento alla composizione del comitato amministratore;

Al riguardo, appare opportuno, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, riformulare la disposizione nei termini di novella al citato articolo 38 della legge n. 88 del 1989

Si segnala tuttavia che l'articolo 38 della legge n. 88 del 1989 appare già sostituito, anche se solo implicitamente, dall'articolo 3 comma 10 del decreto legislativo n. 379 del 1994 (decreto legislativo peraltro abrogato dall'articolo 3 del provvedimento).

Il comma 1 dell'articolo 2 conferisce una delega per il riordino dei comitati regionali e provinciali dell'INPS previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6) del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970; l'articolo 3, tuttavia, **abroga**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge l'articolo 1 del DPR n. 639 del 1970, nel suo complesso. In tal senso viene confermata l'abrogazione implicita di tale articolo già operata dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 479 del 1994; quest'ultima disposizione – peraltro a sua volta abrogata dall'articolo 3 del provvedimento in considerazione della nuova disciplina della materia offerta dall'articolo 1 - ha infatti ridefinito gli organi di vertice dell'INPS e dell'INAIL senza più includere tra tali organi i comitati regionali e provinciali (e tale scelta è ribadita ora dall'articolo 1)

Appare pertanto opportuno un coordinamento tra le due disposizioni, facendo riferimento, al comma 1 dell'articolo 2, anziché all'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6) del DPR n. 639 del 1970, agli articoli da 33 a 37 del medesimo DPR, che appaiono tuttora vigenti e quindi contengono l'attuale disciplina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS.